

Abbacinamento per il quarto genetliaco del “*decreto acque*” : il D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, finalmente compie 4 anni!!

di SILVANO DI ROSA (*)

Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.



SOMMARIO:

– 1. Premessa; – 2. L'ex Regime transitorio; – 3. Un salto indietro di otto anni; – 4. Una ipotesi paradigmatica; – 5. La previsione di cui all'art. 62, comma 11, terzo periodo; – 6. L'abbacinamento di questi ultimi mesi; – 7. Conclusioni.

1 – Premessa

Proprio oggi si festeggia il quarto *compleanno* del “giovane”¹ decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1999, n. 124, (s.o.) ed entrato in vigore il 13 giugno 1999. Gli *addetti ai lavori*, e non soltanto loro, sanno bene come – ancora *infante* – tale decreto sia stato modificato ed integrato con il successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258; ma tutto ciò, oramai, ha una ben scarsa rilevanza, in quanto: il secondo decreto – sostanzialmente – fa parte del primo, così che non ha alcun pregio continuare a mantenere un distinguo che si rivelerebbe del tutto superfluo. Ne consegue che possiamo tranquillamente riferirci, all'*unisono*, al nostro “*decreto acque 152/99*”, inteso nel proprio testo coordinato attualmente vigente.

2 – L'ex Regime transitorio

Da questo momento, pertanto, il famoso *regime transitorio* di cui all'art. 62 del decreto – con particolare ma non esclusivo riguardo ai commi 11 e 12 – finirà di essere al centro delle tante attenzioni e delle note dispute, sulle quali non abbiamo la minima intenzione di intrattenerci, perché già molto e bene è stato scritto al riguardo²; oltretutto, in tutta onestà, sarebbe oggi del tutto inutile farlo. A dire il vero la data che più ha generato contenziosi e polemiche è quella del 13 giugno dello **scorso anno**; perché il tema più dibattuto è stato certamente quello relativo alle previsioni di cui al primo³ ed al secondo⁴ periodo del comma 11 del precitato art. 62. La ricorrenza più attesa, quindi, era innegabilmente quella del terzo anniversario della entrata in vigore del decreto !

¹ Giovane rispetto alla datata legge 10 maggio 1976, n. 319 (*alias*: «legge Merli»)

² Fra i tanti: Amendola Gianfranco, *Il nuovo decreto sulle acque: regime transitorio e nozione di “scarico esistente”*, Ambiente& Sicurezza, Il Sole – 24 Ore Pirola, 1999, n° 13, 70; Fonderico Francesco, *La disciplina transitoria nel decreto sulle acque: osservazioni preliminari*, Ambiente, Ipsa, 1999, n° 9, 828; Gianpietro Franco, *Regime transitorio nel D.Lgs. n. 152/99: Norme incompatibili e ruolo del giudice penale*, Ambiente, Ipsa, 2000, n° 7, 607; Gianpietro Pasquale, *Il D.Lgs. n. 152/99 al vaglio della cassazione:...ed è già confusione*, Ambiente, Ipsa, 1999, n° 11, 1071; Paone Vincenzo, *La disciplina transitoria nel D.Lgs. n. 152/1999*, Ambiente& Sicurezza, Il Sole – 24 Ore Pirola, 2000, n° 9, 80; Paone Vincenzo, *Scarichi esistenti e adeguamento al D.Lgs. n. 152/99*, Ambiente, Ipsa, 2000, n° 6, 549; Santoloci Maurizio, *Lo scarico esistente nel regime transitorio del D.Lgs. n. 152/99*, Ambiente& Sicurezza, Il Sole – 24 Ore Pirola, 2000, n° 22, 62.

³ Che recita: «Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli **scarichi esistenti** devono adeguarsi alla nuova disciplina **entro tre anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto»

⁴ Ove si legge: « Lo **stesso termine** vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa.»

Non ce la sentiamo però di trascurare del tutto i successivi periodi: terzo⁵ e quarto⁶ dello stesso comma⁷, perché anch'essi portatori di novità; anzi – a seconda dell'interprete di turno – vere fonti di fantasiose elaborazioni. ...Ma di questo vedremo poco appresso.

3 – Un salto indietro di otto anni

Facendo questa capriola acrobatica nel tempo (ogni tanto un salto indietro nel tempo serve a rinfrescare la memoria e mantenerla in forma) potremmo riuscire a trovarci – mesetto più, mesetto meno – al 17 maggio 1995 e leggere, sull'allora odierna gazzetta ufficiale, il testo del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, coordinato con quello della specifica legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172.

Già...! Ci riferiamo alla famosa **legge 172/95**! Si tratta di un pezzo, bello o brutto, di storia della normativa italiana, che non può essere trascurato; anche se “qualcuno” mostra di averlo fatto.

Per farla breve – senza bisogno di tornare nel passato! – ci sembra il caso di rileggere *tutti insieme* il testo dell'art. 7 di tale legge⁸. Così facendo ci ricorderemo subito che:

- 1) Entro sei mesi, a far data dal 17 maggio 1995 (data di pubblicazione e contestuale entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.; per previsione espressa del proprio art. 9), le autorità competenti avrebbero dovuto provvedere al **riesame** delle autorizzazioni (**tutte!!**) allo scarico idrico (*ex-legge* 10.05.1976, n° 319); terminandolo, quindi, entro il **17 novembre 1995**;
- 2) Tale *riesame* avrebbe dovuto riguardare prioritariamente le autorizzazioni *provvisorie* rilasciate, «**in forma tacita**», ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 3) A partire dal 17 maggio 1995 le autorizzazioni allo scarico idrico **dovevano** essere **rinnovate** ogni **quattro anni** (e quindi, con tale cadenza, ne doveva essere richiesto il *rinnovo* da parte del soggetto interessato).

Si potrà anche discutere sul fatto che le *autorità competenti* abbiano realmente provveduto al citato *riesame*, e potremmo anche divertirci a cercare di acquisire dati concreti per verificare se l'abbiano fatto proprio entro la prevista data di scadenza del 17.11.1995. Potrebbe, altresì, essere interessante capire se tale *riesame* abbia effettivamente riguardato “prioritariamente” le autorizzazioni *provvisorie* rilasciate, «**in forma tacita**» (cioè **non** negate), ai sensi della legge Merli. Sappiamo bene, però, che rischieremo di fare qualcosa di sterile. Una cosa, invece, è certamente utile e da sottolineare: a partire da quella data – indipendentemente da cosa abbiano fatto le *autorità competenti* – le autorizzazioni allo scarico idrico **dovevano** essere **rinnovate** ogni **quattro anni**.

Appare evidente che a questa nuova “scadenza”, fissata *ex-lege*, doveva attribuirsi un **termine di decorrenza** e qui ci fermiamo, perché “alcuni” hanno interpretato la norma individuandolo nella stessa data del *riesame*; “altri” l'hanno interpretata – a vantaggio di una maggiore

⁵ Secondo il quale: «I titolari degli scarichi **esistenti e autorizzati** procedono alla **richiesta** di autorizzazione in conformità alla presente normativa **allo scadere dell'autorizzazione** e comunque **non oltre quattro anni** dall'entrata in vigore del presente decreto».

⁶ Che precisa come: «Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45»

⁷ Sono quattro proposizioni interessanti ed è utile vagliarle tutte; come fossero “quattro amici” che si mettono ad un tavolino e, parlando del più e del meno, cercano di far chiarezza il più possibile su un certo argomento; ovviamente entro i limiti della umana resistenza, e cioè fin quando, il solito mattacchione dei quattro – scontatamente non proprio *femminista* – ricorda all'ultimo arrivato: «...*ma alle donne... non dovevi pensare te ?*». Da quel momento si verifica un evidente calo di attenzione! (n.d.r.)

⁸ Il cui primo ed unico comma prevede: «1. Entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**17 maggio 1995 !**) le autorità competenti provvedono al **riesame** delle autorizzazioni allo scarico, con **priorità** per quelle *provvisorie* rilasciate in forma *tacita* ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni. »

uniformità – nel senso di far decorrere il conteggio dei 4 anni a partire dal 17 maggio 1995⁹. In ogni caso, indipendentemente da quale ne fosse la decorrenza (quella *ex-lege* o quella fissata in sede di riesame), risultava chiaro che, nell’arco di circa 4 anni, ogni titolare di autorizzazione allo scarico (tacita od espressa) avrebbe dovuto richiederne il “**rinnovo**”. Che poi tale decorrenza fosse:

- prima ed entro il 17 maggio 1999 (per i casi di mancato *riesame* da parte delle autorità competenti),
- oppure prima ed entro il 17 novembre 1999 (per i casi di *riesame* condotto da parte delle autorità competenti entro il termine previsto),
- od anche prima ed entro una data successiva al 17 novembre 1999 (per i casi di *riesame* condotto da parte delle autorità competenti oltre il termine previsto),

la cosa non avrebbe apportato grandi cambiamenti, perché l’ultimo periodo dell’art. 7 (della sopramenzionata legge 172/95) non lasciava e non lascia spazio a troppe interpretazioni difformi: **prima della scadenza di 4 anni occorreva richiedere il “rinnovo” dell’autorizzazione; pena il ritrovarsi sprovvisti.**

Concludiamo, per questo argomento, precisando come, all’epoca, si parlasse correttamente di “*rinnovo*”, in quanto l’azienda – o comunque il soggetto – era già titolare di una autorizzazione (esplicita o tacita) richiesta e rilasciata (o non negata) ai sensi della soppiantata legge 10-05-1976, n° 319. Quindi: stessa legge, stessi criteri, stessi parametri, stessi obiettivi, ecc. ecc....tutto regolare!

4 – Una ipotesi paradigmatica

Per gli insediamenti titolari di autorizzazione *tacita* o, comunque, non divenuta oggetto di *riesame* – per inerzia delle competenti autorità o quant’altro – la decorrenza del termine quadriennale di validità rimaneva fissata, per legge, al 17 maggio 1995 con scadenza per il primo rinnovo al 17 maggio 1999.

Per le altre evenienze è forse preferibile fare alcuni esempi. Poniamo il caso, per mera ed astratta ipotesi, che un’azienda (all’epoca si chiamavano *insediamenti produttivi*!!), al termine del procedimento di *riesame* dell’autorizzazione avviato dalla p.a., fosse stata interessata da un provvedimento espresso emanato in data 10 ottobre 1995. Dal testo di tale provvedimento, ovviamente, avrebbe dovuto risultare una validità dell’autorizzazione pari a 4 anni, con decorrenza dalla data di rilascio, oppure a partire dal 17-05-95 (a seconda delle interpretazioni date). In ogni caso, il titolare dell’insediamento produttivo sapeva, e/o avrebbe dovuto sapere, che nel corso dell’anno 1999 – mese più mese meno – sarebbe stato, per lui, necessario richiedere il “**rinnovo**” dell’autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come perfezionata (riguardo alla durata delle autorizzazioni) dalla citata legge 172/95.

Se, invece, la decorrenza del termine quadriennale fosse stata indicata proprio nel 17 maggio 1995 (ma forse è un caso “limite”!), il titolare dell’impresa (in ipotesi) avrebbe dovuto chiedere il “**rinnovo**” dell’autorizzazione (*ex-lege* 319/76), grosso modo, intorno ai primi giorni di aprile del 1999; questo al fine di avere la certezza di ottenere il rinnovo della stessa entro il fissato termine di scadenza. Nel caso la richiesta fosse stata inoltrata ad un’autorità competente piuttosto *solerte*, quell’insediamento, chiamiamolo “Alfa”, avrebbe avuto il rinnovo dell’autorizzazione *ex-lege* Merli – per altri 4 anni – a partire dalla metà di maggio 1999.

Nel caso in cui la stessa ditta “Alfa”, in sede di “*riesame*” della propria autorizzazione – verificatosi nell’ottobre del 1995 –, si fosse vista indicare (come nell’esempio sopra riportato) proprio il 10 ottobre 1995, quale *termine di decorrenza* del periodo quadriennale di validità, il titolare dell’insediamento, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99, in tutta probabilità non avrebbe ancora provveduto a presentare la domanda di “**rinnovo**”, perché, in teoria, ci sarebbero stati ancora diversi mesi di tempo per poterlo fare. A quel punto però, con la pubblicazione del D.Lgs. 152/99, il

⁹ In questo caso tutte le autorizzazioni, all’epoca vigenti, sarebbero scadute (se non tempestivamente *rinnovate*) il 17 maggio 1999 – proprio due giorni prima dell’emanazione del nostro *decreto acque* (ovviamente nel 1995 non si poteva sapere quando e se ci sarebbe stato un D.Lgs. 152/99!!!) –

titolare del citato insediamento non avrebbe più dovuto richiedere “quel **rinnovo**” della propria autorizzazione (*ex-lege* Merli) – in forza della previsione di cui all’art. 7 della legge 172/95 –, bensì avrebbe dovuto cominciare ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal famoso regime transitorio del nuovo decreto: art. 62, comma 11, terzo periodo.

5 – La previsione di cui all’art. 62, comma 11, terzo periodo

La norma prevede che: «*I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto*».

Da ciò emerge come tale norma:

- a) sia rivolta, in maniera esplicita ed inequivocabile, ai titolari di scarichi idrici “**esistenti**” e già “**autorizzati**” ai sensi della legge 319/1976;
- b) implichi l’obbligo, per tali titolari, di procedere alla “**richiesta di autorizzazione**” e **non di rinnovo**; in quanto, oltre all’indiscussa evidenza lessicale che caratterizza la proposizione in esame, sarebbe comunque stato – ed è ancora oggi – **impensabile** concepire l’effettuazione del **rinnovo** di una “vecchia” autorizzazione – rilasciata secondo i criteri, i principi e le finalità di cui alla legge 319/76 – in base ai criteri del nuovo decreto legislativo del 1999 – notoriamente caratterizzato da scopi, principi e le finalità **molto diversi** rispetto a quelli della legge Merli – (qualcuno potrebbe dire: *vino nuovo in otri nuovi!*)
- c) precisi che trattasi di una richiesta di autorizzazione “*in conformità alla presente normativa*”, e cioè in conformità al decreto 152/99;
- d) confermi, e dia per scontato, come l’autorizzazione (*tacita* o *espressa*) di cui si era titolari – in forza della normativa precedente – “**avesse per forza una scadenza**” (appunto: «*allo scadere dell'autorizzazione* » fissato dalla legge 172/95); **scadenza oltre la quale avrebbe perso di validità**.
- e) stabilisca che la richiesta di (**nuova !!!**) autorizzazione debba essere effettuata – ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 152/99 – proprio **in prossimità** della scadenza (...*allo scadere...*) della vecchia autorizzazione *ex-lege* Merli; chiarendo – una volta per tutte ed in maniera inequivocabile – la differenza esistente fra la richiesta del “**rinnovo**” di cui all’art. 45, comma 7¹⁰, del D.Lgs. 152/99 (stabilita, in maniera tanto precisa quanto assurda, in “**un anno**” prima della scadenza dell’autorizzazione *ex* DLgs 152/99) e la richiesta di “**nuova autorizzazione**” di cui all’art. 62, comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. 152/99 (da effettuarsi allo scadere della validità della precedente autorizzazione *ex-lege* 10.05.1976 n. 319)
- f) preveda che, in ogni caso, la richiesta di (**nuova !!!**) autorizzazione debba essere comunque effettuata **non oltre quattro anni** dal 13 giugno 1999 (cioè dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi); così che – scomodando nuovamente la nostra ditta “Alfa” (di cui alla precedente sezione 4) – nel caso in cui l’azienda si fosse vista indicare (come predetto) la data del 10 ottobre 1995, come termine di decorrenza del periodo quadriennale di validità della propria (vecchia)

¹⁰ Che recita: «7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l’autorizzazione è **valida per quattro anni** dal momento del **rilascio**. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il **rinnovo**. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di **rinnovo** è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il **rinnovo** deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale tempo, lo scarico dovrà cessare immediatamente.....».

autorizzazione *ex-lege* Merli, il suo titolare **non** poteva e non doveva attendere l'ottobre del 2003 per richiedere la (**nuova !!!**) autorizzazione ai sensi del decreto vigente: doveva e/o avrebbe dovuto richiederla entro oggi: **13 giugno 2003!!!**

Riguardo al *quarto periodo*¹¹ del comma 11 del citato art. 62, non c'è molto da dire, se non che – con il proprio rimando al *terzo* e *quarto* periodo del comma 7, dell'art. 45 del decreto *de quo* – vi si ritrova un'ulteriore conferma del necessario *distinguo* fra il **rinnovo** dell'autorizzazione (già rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/99) di cui all'art. 45.7¹² – che implica la possibilità (salvo la presenza di sostanze pericolose) di mantenere in funzione lo scarico: nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, e se la domanda di **rinnovo** è stata tempestivamente presentata con **un anno** di anticipo rispetto alla scadenza prevista – e la **richiesta** di (nuova) autorizzazione allo scarico di cui all'art. 62.11, **terzo periodo** – in cui, quantomeno in maniera esplicita, non è prevista la possibilità di mantenere lo scarico (per quanto parrebbe assurdo il contrario!!) –.

6 – *L'abbacinamento di questi ultimi mesi*

Preme sottolineare come, da alcuni mesi – in più e varie occasioni, da parte di alcuni invece che altri soggetti – risulta essere stata promossa una sorta di «*propaganda* composita», tesa ad mettere in risalto (forse eccessivo) l'importanza della data del 13 giugno 2003; «campagna pubblicitaria» – chiamiamola così! – che, ad avviso di chi scrive, ha rischiato – per alcuni aspetti – di confonderle *le idee*, piuttosto che chiarirle!

Le aziende, in alcuni «*casi limite*»:

- si sono sentite rammentare la prossimità del termine del “13 giugno 2003” per il rinnovo (**sic!!**) dell'autorizzazione allo scarico (ad esempio) di acque reflue industriali;
- hanno preso atto che **tutti** gli scarichi idrici, di qualunque tipo essi siano (in acque superficiali o in pubblica fognatura), devono essere autorizzati (e questo, invece, **non** sembra del tutto corrispondente al vero; dal momento in cui – a titolo di *meri esempi* – lo scarico di **acque reflue domestiche** in pubblica fognatura è sempre ammesso¹³, che le **acque meteoriche** “*non disciplinate ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del decreto in esame*” **non** sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto stesso¹⁴, e che anche lo scarico di **acque reflue domestiche** al di fuori della pubblica fognatura **non** è affatto dato per scontato sia necessariamente sottoposto ad autorizzazione, stante la dizione con cui termina il settimo comma dell' art. 45 del decreto: «..., ove *soggetti ad autorizzazione*,...»¹⁵);
- hanno appreso che la disciplina del decreto 152/99 non regola soltanto le richieste di nuova autorizzazione, ma anche le richieste di *rinnovo* (un altro **sic!!**) di quelle esistenti;
- sono state edotte sul fatto che gli impianti già in esercizio ed autorizzati alla data del 13 giugno 1999 avrebbero dovuto chiedere il *rinnovo* (ancora **sic!!**) dell'autorizzazione già posseduta, secondo le nuove procedure, allo scadere di quest'ultima e comunque dovranno farlo entro e non oltre il 13 giugno 2003 (trascurando – viceversa e purtroppo – che **se** è stata superata

¹¹ Ove si prevede che: « *Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45* »

¹² Vedasi nota n° 10

¹³ Art. 45, comma 4: « *In deroga al comma 1 gli **scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie** sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.*»

¹⁴ Così stabilisce il secondo comma dello stesso articolo: «*2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.*»

¹⁵ Ne riportiamo la parte omessa in precedenza: «*7. ...omissis... La disciplina regionale di cui al comma 3 **può** prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, **ove** *soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.*»;*

»

la data di scadenza della precedente autorizzazione, la previsione dell'ulteriore termine del 13 giugno 2003 non avrebbe apportato alcun beneficio al malcapitato, in quanto trattasi di *termine non* costitutivo di ulteriore "ancora di salvezza", essendo stato posto al solo fine di **ridurre** i periodi di validità "troppo ampi" eventualmente derivanti dal riesame *ex-legge* 172/95 delle autorizzazioni; quindi **nessuna** legittima deroga alla scadenza naturale prevista per la vecchia autorizzazione);

- possono aver creduto che c'era tempo fino al 13 giugno 2003 per richiedere l'autorizzazione allo scarico (senza ulteriori e più adeguate precisazioni);

ed altre e più fantasiose ipotesi (veri *abbacinamenti* da "calura estiva") su cui si ravvisa la necessità di stendere un *velo pietoso*.

Il mondo è bello perché è vario; in democrazia c'è libertà di espressione ed ognuno può, nel rispetto dei diritti altri, esternare le proprie affermazioni; nessuno può dire di avere la verità in tasca. Queste sono tutte affermazioni sacrosante! Ma a volte bisognerebbe stare un po' attenti ai suggerimenti che si danno, soprattutto quando corrono il rischio di illudere gli ascoltatori; i quali, nel caso in cui rimangano soltanto degli *illusi*: poco male; il problema, viceversa, si presenta nel caso in cui, oltre ad essersi *illusi* si ritrovano anche *sanzionati*, senza neppure aspettarselo.

7 – Conclusioni

Per quanto predetto, si può ribadire: - che la richiesta di cui all'art. 62, comma 11 *terzo periodo*, del D.Lgs. 152/99 è una richiesta **di** (nuova) **autorizzazione** e **non** una richiesta **di rinnovo** (della vecchia autorizzazione *ex-legge* Merli); - che la data del **13 giugno 2003** – a differenza della corrispondente data dell'anno prima – costituisce solo e soltanto un *termine* fissato (*ex-lege*) per "**ridurre**" la durata di quelle autorizzazioni ("rinnovate" o "rilasciate" **espressamente** ai sensi della precedente legge **319/76**) aventi scadenza quadriennale "esplicita" che – **se** rinnovate *per tempo* nell'anno 1999 – sarebbe andata a cadere in data successiva al 13.06.2003; - che le autorizzazioni (*ex-legge* Merli) riesaminate e dotate di termine quadriennale di scadenza decorrente dal 13 giugno 1995 o da data "precedente" (quindi nel periodo intercorrente fra il 17-05-1995 ed il 12-06-1995), scadevano **prima** del 13 giugno 1999 e, **conseguentemente** – **ma a condizione che** siano state ulteriormente rinnovate *per tempo* nel corso del 1999 –, **prima** del 13 giugno 2003, implicando ciò la necessaria richiesta di una **nuova** autorizzazione (*ex-decreto acque*) "**allo scadere**" di quella vecchia (e non al 13 giugno 2003); - che tutte le altre autorizzazioni (parliamo sempre di quelle "vecchie": rilasciate, **espressamente** oppure anche **tacitamente**, ai sensi della legge 319/76) **non riesaminate** ai sensi della legge 172/95 – vuoi per inerzia delle autorità competenti, vuoi per trascuratezza delle aziende – andavano a scadere, *ex-lege*, il 17 maggio 1999 e, **conseguentemente** – **ma, lo ribadiamo, solo e soltanto se** ulteriormente rinnovate *per tempo* nel corso del 1999 – il **17 maggio 2003**; tanto che la richiesta di una **nuova** autorizzazione (*ex-decreto acque*), in tal caso, doveva essere presentata entro quest'ultima data (e non entro il 13.06.2003).

Niente di più, niente di meno!!

S.E.O.O.

(*) **DOTTORE IN GIURISPRUDENZA**
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335

silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it

Avv. SILVANO DI ROSA

Via Antonio Ligabue n. 2/a – 50053 **EMPOLI** (FI)
tel. 0571945107 fax 0571 094543 ☎ : 347-7429452
PEC: avv.silvanodirosa@pec.studiolegaledirosa.it
e-mail: sdr@dirosambiente.it Partita IVA 05140790485
Membro della *Associazione Giuristi Ambientali*–Roma
già *Docente Master di II livello in Diritto dell'Ambiente*
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza

